



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 21 marzo 2017, n. 3

PROCEDURE PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E NELLE FONDAZIONI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 31 marzo 2017, al regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020 ed al regolamento regionale n.6 del 12 maggio 2022.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, regionale e delle fondazioni regionali, di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta.

2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) le nomine da effettuare in ragione dell'ufficio ricoperto; (*soppresso*)¹
- b) le nomine di commissari;
- c) fino alla durata del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Calabria, le nomine afferenti al settore predetto.

Art. 2

(Principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta procedono alle nomine di cui al presente regolamento attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione.

Art. 3

(Requisiti per la nomina)

1. I soggetti che intendono presentare la propria candidatura ai fini delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1 devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale vigente.²

2. Nell'avviso di cui all'articolo 4 sono fissati i requisiti specifici relativi all'incarico da conferire o alla designazione da effettuare, anche sulla base della disciplina applicabile all'incarico o alla designazione nonché sulla base dell'atto costitutivo o dello statuto della società o della fondazione cui si riferisce l'incarico o la designazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dalla legislazione vigente, specificamente riferite all'incarico da conferire o alla designazione da effettuare.

Art. 4

(Avviso pubblico relativo alle nomine o alle designazioni)

1. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate con riferimento alle fondazioni regionali³ previa pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Regione, a cura del dipartimento titolare del potere di vigilanza sull'attività (...) ⁴della fondazione cui la nomina o la designazione si riferisce.

2. Nell'avviso di cui al comma 1 sono indicati:

¹ Lettera a) soppressa dal comma 1 dell'art. 1 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

² Comma sostituito dall'art.1 del regolamento regionale n.6 del 12 maggio 2022.

³ Parole inserite dal comma 1 lett.a) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

⁴ Le parole << della società o >> sono sopresse dal comma 1 lett.a) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

- a) (...) ⁵ la fondazione cui la nomina o la designazione si riferisce;
- b) la fonte dell'incarico o della designazione;
- c) i requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il termine entro il quale presentare la candidatura;
- f) l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del dipartimento di cui al comma 1.

3. All'avviso pubblico sono allegati il modello dell'istanza di cui all'articolo 5 nonché lo schema delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché di altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, specificamente riferite all'incarico da conferire o alla designazione da effettuare.

4. Le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, di competenza del Presidente della Giunta regionale o della Giunta, possono essere effettuate, ove ritenuto opportuno, previa pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo.6

Art. 5

(Modalità di presentazione delle istanze e istruttoria)

1. Le istanze dei soggetti che intendono presentare la propria candidatura ai fini delle nomine e delle designazioni disciplinate dal presente regolamento devono pervenire al dipartimento di cui all'articolo 4, comma 1, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, entro il termine perentorio indicato nell'avviso pubblico.

2. Le istanze, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni;
- c) l'incarico cui l'istanza è riferita;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. Per i soggetti obbligati per legge ad esserne titolari il recapito di cui al comma 2, lettera b), deve essere costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Qualora l'avviso di cui all'articolo 4 si riferisca ad una pluralità di nomine o designazioni, i candidati devono presentare una istanza per ciascuna nomina o designazione alla quale aspirino. Sono inammissibili le istanze plurime o genericamente riferite a tutte le nomine o designazioni da effettuare.

5. All'istanza devono essere allegati:

⁵ Le parole << della società o >> sono soppresse dal comma 1 lett.b) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

⁶ Comma inserito dal comma 1 lett.c) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

a) un *curriculum vitae*, redatto nelle forme della dichiarazione di cui al comma 2, attestante i titoli di studio, professionali e culturali posseduti nonché le conoscenze acquisite e le esperienze maturate, rilevanti ai fini della nomina o della designazione da effettuare;

b) la dichiarazione, da rendere nelle forme di cui al comma 2, di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), nonché di altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, specificamente riferite all'incarico da conferire o alla designazione da effettuare.

6. Le istanze pervenute oltre il termine fissato nell'avviso pubblico o prive anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, ovvero delle dichiarazioni di cui al comma 5, o di una loro parte, sono inammissibili.

7. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettera b), rese ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, devono essere rinnovate dall'interessato all'atto del conferimento dell'incarico.

8. Il dipartimento procedente svolge l'istruttoria delle istanze pervenute, verificando la completezza della documentazione richiesta e il possesso dei requisiti prescritti, e adotta gli atti preordinati all'effettuazione della nomina o della designazione da parte dell'organo competente.

9. Per le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, il dipartimento procedente deve verificare in ogni caso, il possesso, da parte del soggetto designando o nominando, dei requisiti di cui all'articolo 3 e deve acquisire la documentazione di cui al comma 5, lettera b).⁷

Art. 6

(Sostituzione)

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione. Il nuovo titolare subentra nell'incarico fino alla sua scadenza originaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 il dipartimento titolare del potere di vigilanza sulla società o fondazione, cui si riferisce la sostituzione da effettuare, procede senza ritardo agli adempimenti, di cui agli articoli 4 e 5, preordinati alla relativa nomina o designazione.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento regionale del 16 maggio 2013, n. 5 (Regolamento di organizzazione: procedure e criteri per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione di quelle afferenti al sistema sanitario).

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

⁷ Comma inserito dal comma 1 dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 14 del 14 luglio 2020.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.